

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX ART.

354 C.P.C. CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Nell'interesse del Sig. **LA MARCA MICHELE** nato a SAVIANO (NA) il 17/09/1967 C.F.LMRMHL67P17I469V residente in SAVIANO (NA) alla Via SENA,34, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.to presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,

pec avv.gianluca.corriere@pec.it

giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.:

80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma ed ex lege rapp.to, difeso e dom.to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna in Bologna Via A. Testoni, 6, 40123

PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

NEI CONFRONTI

Di tutti coloro che essendo inseriti nella graduatoria di terza fascia - personale ATA di Reggio Emilia potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione invocata

Per

la riassunzione dinanzi l'intestato Tribunale, già Giudice di primo grado, disposta



con la sentenza della Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, n. 631/2023, resa nel giudizio r. g. 267/2023 del 04.12.23, pubblicata in pari data

SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI DI 1^ e 2^ GRADO

1. Con ricorso introduttivo di primo grado (**cfr. all. 3**), che deve qui ritenersi integralmente trascritto, il sig. La Marca alla luce delle specifiche deduzioni in fatto e in diritto di cui al ha insistito, in via cautelare e nel merito, perché, accertata l'illegittimità del decreto di decadenza e revoca per i motivi di diritto esposti, previa, se del caso, disapplicazione degli stessi ai sensi degli artt 4 e 5 L.A.C., fosse dichiarata l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di supplenza con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto fosse ordinato il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia personale ATA - per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita dei successivi incarichi;

2. Si è costituita in giudizio l'amministrazione (**cfr. all. 4**), che ha eccepito la carenza in capo all'ente gestore della necessaria autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si farebbe cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post (*“Prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola, se effettivamente funzionante, aveva operato in regime meramente privato, fmo al riconoscimento della parità operata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata”*)

3. All'esito dell'udienza del 23.11.22 con sentenza n 278 del 23.11.22 pubblicata il 28/11/2022, confermativa dell'ordinanza cautelare di rigetto del 22/07/2022. Il



Tribunale di Reggio Emilia ha respinto la domanda, ritenendola infondata, il tutto con compensazione delle spese di lite (**cfr. all. 6**)

4. Il sig La Marca ha proposto appello avverso tutti i capi della predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma, con susseguente accoglimento della domanda di primo grado, il tutto per le ragioni ed i motivi di cui all'atto di appello, al quale si rinvia per brevità (**cfr. all. 7**)

5. Si è costituita tardivamente in giudizio l'amministrazione chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e segnalando, in via preliminare, *"l'opportunità di eventualmente rilevare la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che lo ha definito, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ovvero dei candidati che, come l'odierno appellante, risultano inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III^ Fascia personale ATA per la provincia di Reggio Emilia per il triennio 2021- 2024 e che, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda, si vedrebbero "scavalcati", in relazione al punteggio assegnato, dall'odierno appellante, con conseguente necessità della remissione del giudizio al Giudice di primo grado.*

6. All'esito della discussione, la Corte Territoriale, rilevato che le censure proposte dal ricorrente sono tese alla riassegnazione della stessa posizione in precedenza occupata, ha statuito che nel caso in esame si è verificata una violazione del principio del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri concorrenti della procedura di conferimento delle nomine a tempo determinato, sulla cui posizione in graduatoria, l'eventuale accoglimento della domanda formulata da La Marca, è suscettibile di incidere, con sentenza del 04.12.23, ha dichiarato la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c non avendo il Giudice del primo grado disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia coloro che, essendo inseriti nella graduatoria in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente;

7. Alla luce della sentenza suindicata il ricorso deve essere riassunto anche nei



confronti dei coloro che, essendo inseriti nelle stesse graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LA MARCA MICHELE come sopra generalizzato, rappresentato e difeso formula istanza di riassunzione del giudizio originariamente proposto a mezzo ricorso depositato in cancelleria in data 20/04/2022 ricorso da intendersi qui di seguito integralmente reiterato e trasfuso, al fine di sentir accogliere le medesime

CONCLUSIONI

“2. accertata l'illegittimità del decreto di decadenza e revoca per i motivi di diritto esposti, previa, se del caso, disapplicazione degli stessi ai sensi degli artt 4 e 5 L.A.C., dichiararsi l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia personale ATA - per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita dei successivi incarichi;

3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca



testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”

VALORE DELLA CONTROVERSIA

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, ne è esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, **non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 38.514,03***

Si produce: 1) copia ricorso primo grado; 2) sentenza 1^ grado; 3) copia ricorso in appello; 4) produzione primo grado

Avv Gianluca Corriere

Avv Giuseppe Tescione

